

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

CHIARIMENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

"PIGNORAMENTO PRESSO TERZI"

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

QUADRO DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo del 24 settembre 2015, n. 159 "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, ha modificato l'articolo 19 rubricato "Dilazione del pagamento" del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

Si rammenta che il differimento delle somme iscritte a ruolo postula la presentazione di un'istanza. In base all'articolo 19 del DPR n. 602/73, l'istanza:

- non deve essere corredata da alcuna garanzia;
- può essere presentata anche a esecuzione avviata;
- comporta l'applicazione degli interessi di dilazione ex articolo 21 del DPR n. 602/73.

La domanda può essere presentata a decorrere dal giorno in cui il contribuente ha ricevuto la cartella di pagamento, in quanto non è necessario attendere che trascorran i sessanta giorni dalla notifica (momento a decorrere dal quale il debitore è ritenuto inadempiente ex articolo 25 del DPR n. 602/73).

Il D.Lgs. n. 159/2015 ha sostituito il comma 1-quater dell'articolo 19 del DPR n. 602/73. Per cui, nel momento in cui il debitore presenta l'istanza di rateazione delle somme iscritte a ruolo:

- la rateazione non può essere concessa per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/73 ossia per i pagamenti di importo superiore a € 10.000;
- l'agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto;
- l'ipoteca esattoriale e il fermo dei beni mobili registrati possono essere adottati solo in caso di mancato accoglimento della domanda o di decadenza dalla dilazione, ma rimangono validi quelli disposti in un momento antecedente;
- relativamente alla fase esecutiva, se la domanda è accolta, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

La rateazione con Equitalia si può applicare anche in caso pignoramento presso terzi.

Chi ha ricevuto da Equitalia la notifica di un pignoramento dello stipendio, pensione, conto corrente o crediti verso propri clienti (cosiddetto pignoramento presso terzi), può bloccare la procedura chiedendo allo sportello la rateazione del debito e pagando la prima rata a condizione che non siano decorsi 60 giorni dalla notifica del pignoramento.

A tal fine non rileva che la misura esecutiva avviata riguardi il pignoramento del conto corrente presso l'istituto bancario oppure il pignoramento dello stipendio o della pensione presso il datore di lavoro o l'istituto di previdenza o il pignoramento dei crediti vantati per l'attività svolta nei confronti dei propri clienti.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Qui di seguito, in maniera esemplificativa, si riportano eventuali situazioni che potrebbero manifestarsi a seguito di particolari comportamenti assunti dal debitore e/o da Equitalia relativamente ai crediti vantati dal debitore stesso :

Caso: il debitore moroso non adempie ai pagamenti

Qualora il contribuente non provveda a mettersi in regola con i pagamenti delle somme dovute neanche attraverso la richiesta di rateazione e siano trascorsi:

- 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
- 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo;
- 5 giorni dalla notifica dell'avviso di mora,

l'Agente della riscossione può, in base all'articolo 543 c.p.c., ordinare ai terzi di pagare direttamente nelle sue mani crediti vantati dal debitore. In tal caso i terzi non ricevono la notifica dell'intimazione di pagamento in qualità di debitori di Equitalia e degli enti per i quali riscuote, ma soltanto in virtù dei rapporti che intrattengono col debitore moroso e delle somme dovute a quest'ultimo.

Caso: mancato accoglimento della rateazione

Nel caso in cui l'istanza di rateazione non dovesse essere accolta e, nel frattempo, dovessero trascorrere i 60 giorni dal momento della notifica del pignoramento, i terzi saranno necessariamente tenuti a versare le somme pignorate direttamente all'Agente di riscossione.

L'eventuale accoglimento di una successiva istanza di rateazione non consentirà più al contribuente debitore di rientrare in possesso delle somme ormai versate dai suoi debitori ad Equitalia.

Caso: decadenza della rateazione

Ai sensi del D.Lgs 159/2015, per i piani di dilazione concessi dal 22 ottobre 2015, se il debitore decade dalla dilazione, *"il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate."* In tal caso, il nuovo piano di dilazione può esser ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla stessa data.

SINTESI

Pertanto, qualora siano rispettate le condizioni di:

- richiesta di un piano di dilazione entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento;
- pagamento della prima rata entro lo stesso termine;
- ammissione alla dilazione

Equitalia notificherà a mezzo Pec un atto di rinuncia ai terzi cui aveva già inviato il pignoramento dei crediti vantati dal debitore. A differenza degli avvisi di pignoramento, il contenuto dell'atto di rinuncia sarà ridotto e limitato a dichiarare la cessione: *"all'esecuzione intrapresa con il suddetto pignoramento, liberando le somme da qualunque vincolo da esso derivante"*.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it